

STATUTO

VILLA ROSA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PETROSINO TP VIA "B" 41

Numero REA: TP - 79222

Codice fiscale: 01308970811

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 21-01-2005 - Statuto completo	2
--	---

	STATUTO COOPERATIVA SOCIALE	
	"VILLA ROSA"	
	con sede in Petrosino	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Denominazione)	
	E' costituita, con sede nel Comune di Petrosino la Società	
	cooperativa denominata "VILLA ROSA SOCIETA' COOPERATIVA	
	SOCIALE".	
	La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali,	
	agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei	
	modi e termini di legge.	
	Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente	
	statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le	
	disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle	
	cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a	
	responsabilità limitata in quanto compatibili con la	
	disciplina cooperativistica.	
	Art. 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà	
	essere prorogata con deliberazione dell'assemblea	
	straordinaria.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	

	La Cooperativa , senza finalità speculativa , si propone di	
	perseguire , l'interesse generale della comunità alla	
	promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini	
	attraverso la gestione di servizi socio sanitari ed educativi	
	ai sensi dell' articolo uno , primo comma , punto a) della	
	legge 8 novembre 1991 , n° 381 .	
	Lo scopo mutualistico che i soci intendono perseguire	
	altresi è quello di ottenere, nell'ambito dell'oggetto	
	sociale, tramite la gestione in forma associata, e con la	
	prestazione della propria attività lavorativa , continuità di	
	occupazione e le migliori condizioni economiche , sociali ,	
	professionali .	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e	
	mutualistici , i soci instaurano con la cooperativa un	
	ulteriore rapporto di lavoro , in forma subordinata o	
	autonoma , nelle diverse tipologie previste dalla legge ,	
	ovvero in qualsiasi altra forma che consente la legislazione	
	italiana .	
	Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei	
	soci sono disciplinate da apposito regolamento approvato	
	dall'assemblea ai sensi dell' art. 6 della legge 3 aprile	
	2001 , n° 142 .	
	La tutela dei soci cooperatori viene esercitata dalla	
	cooperativa e dalla Associazione di rappresentanza ,	
	nell'ambito delle leggi vigenti in materia , degli statuti	

	sociali e dei regolamenti interni .	
	La cooperativa è retta e disciplinata dai principi della	
	mutualità senza fini di speculazione privata .	
	La cooperativa si propone , altresì , di partecipare al	
	rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano .	
	Perciò stesso la cooperativa aderisce alla LEGA NAZIONALE	
	COOPERATIVE E MUTUE , ai suoi organismi periferici	
	provinciali e/o regionali nella cui circoscrizione ha la	
	propria sede sociale , nonché ad altri organismi economici o	
	sindacali che si propongono iniziative di attività	
	mutualistiche , cooperativistiche , di lavoro o di servizio .	
	Le adesioni agli Organismi ed Enti saranno deliberate dal	
	Consiglio di Amministrazione .La cooperativa può svolgere la	
	propria attività anche con terzi non soci.	
	Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve	
	rispettare il principio della parità di trattamento tra i	
	soci cooperatori.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	La società, con riferimento ai requisiti e agli interessi	
	dei soci, ha per oggetto le attività socio sanitarie ed	
	educative di cui all'articolo uno , primo comma , punto a) ,	
	della legge 8 novembre 1991 , n° 381 , da conseguirsi	
	valendosi principalmente dell'attività dei soci cooperatori ,	
	e specialmente le seguenti :	
	svolgere attività di assistenza, attività culturali e	

	prestare servizi di rilevanza e solidarietà sociale e si	
	rivolge a quei soggetti che per qualsiasi natura anche	
	fisica, culturale, socio-ambientale e/o di età abbisognano di	
	un migliore o completo aiuto all'inserimento nella società	
	e/o che di fatto sono limitati nella formazione e	
	manifestazione della personalità e in particolare assicurando	
	e perseguendo la realizzazione delle seguenti attività: -	
	A - Promuovere la realizzazione di strutture che si	
	configurano come punto socio-assistenziale di irradiazione di	
	servizi vari sul territorio, come centro	
	d'attrazione, d'incontro, di vita, di relazione, nonché come	
	centro di erogazione di eventuali prestazione per rispondere	
	a bisogni specifici dell'utenza e per offrire attrezzature	
	atte a sopperire alle varie carenze subite della vita	
	familiare e/o socio ambientale dell'utente esplicando una	
	funzione integrativa e di sostegno favorendogli, ove	
	possibile, la permanenza nella propria famiglia onde evitare,	
	se non si richiede necessaria, l'ospedalizzazione, specie se	
	impropria, l'emarginazione, l'istituzionalizzazione. Esso si	
	spiega in:	
	a) attività assistenziali: 1 servizio sociale (connesso	
	agli altri servizi), 2 - servizio pernottamento (temporaneo	
	e/o permanente), 3 - servizio ambulatoriale (da realizzarsi	
	al bisogno in collaborazione con le strutture socio-sanitarie	
	distrettuali e locali);	

	b) attività ricreative, culturali e sociali: 1 cineforum, 2	
	conferenze dibattito, 3 attività manuali ed artigianali, 4	
	attività musicali, 5 servizi per lo svago ed il tempo libero,	
	6 organizzazione di gite, 7 programmazione di visite guidate,	
	8 organizzazione di mostre, 9 organizzazione di seminari, 10	
	servizio bar;	
	c) attività di coordinamento: 1 servizio di segreteria, 2	
	servizio organizzativo, di smistamento e coordinamento delle	
	varie iniziative;	
	d) attività integrative: 1 servizio ristoro, 2 servizio	
	lavanderia stireria, 3 servizio parrucchiere, barbiere e	
	pedicure, 4 servizio bagno.	
	B - Prestazioni ed assistenza domiciliare mediante servizi di	
	carattere sociale e sanitario consentendo all'utente di	
	rimanere in seno alla propria famiglia e nella propria realtà	
	comunitaria, favorendo l'inserimento dell'utente nel tessuto	
	sociale ed eliminando le condizioni che rendono l'individuo	
	subalterno nei confronti degli altri. In particolare si	
	spiega nelle seguenti attività:	
	a) fornitura di generi in natura e/o di pasti caldi	
	(avendo cura di stimolare e magari aiutare nella preparazione	
	del vitto da parte dell'assistito);	
	b) raccolta e riconsegna della biancheria;	
	c) disbrigo delle faccende domestiche;	
	d) aiuto per l'espletamento di pratiche varie;	

	e) pulizia ordinaria e straordinaria delle abitazioni;	
	f) assistenza morale e sostegno psicologico;	
	g) prelievi per esami clinici;	
	h) aiuto per la cura della persona;	
	i) cure infermieristiche;	
	l) riabilitazione psicomotoria	
	C) - Attivazione di centri polivalenti didattici-sportivi, di	
	promozione culturale e sociale e di organizzazione di	
	attività per lo svago ed il tempo libero miranti all'armonica	
	formazione della personalità dei fruitori dei servizi resi	
	dalla società.	
	D)- Utilizzazione di ogni strumento per la diffusione e la	
	promozione in genere della cultura.	
	E)- Promuovere la realizzazione di un centro di medicina	
	tenendo in particolare riguardo i momenti della prevenzione e	
	della riabilitazione.	
	F)- Istituire un servizio di assistenza che possa dare un	
	idoneo contributo per assicurare e intensificare prestazioni	
	nei giorni festivi e nelle ore notturne.	
	G)- Promuovere analisi sulle condizioni e i problemi	
	dell'utenza tenendo alla particolare cura del continuo	
	aggiornamento di dati e informazioni così da poter proporre	
	con un lavoro di continua analisi e verifica precise risposte	
	alla soluzione dei problemi emergenti.	
	H)- Promuovere, anche attraverso la formazione di una cultura	

	individuale e sociale, il pieno e reale inserimento di	
	ciascuno nel proprio contesto socio-ambientale, stimolando	
	alla attivazione l'utente così da contribuire a prevenire i	
	fattori di disagio sociali e rimuovere le cause che originano	
	il bisogno di assistenza.	
	I)- Prestare i propri servizi, debitamente coordinati, ad	
	utenti singoli e/o comunità, anche a domicilio e/o in	
	Istituti o altre strutture.	
	L)- Prestazioni di assistenza e cura anche a domicilio e	
	presso ospedali, case di cura, casa di riposo, luoghi di	
	villeggiatura, comunità alloggio, case protette e ogni altro	
	tipo di struttura istituzionalizzata.	
	M)- Gestione di strutture istituzionalizzate.	
	N)- Forniture a soci e ai non soci, anche utenti, di	
	quotidiani, periodici, libri ed opuscoli, audio-visivi, e di	
	tutto quanto corrisponda con le loro aspirazioni, i loro	
	orientamenti sociali e culturali e i loro bisogni formativi.	
	O)- La stipula di convenzioni con personale specializzato,	
	ove non ve ne sia disponibile tra i soci per comprovati	
	motivi funzionali della società.	
	P)- L'istruzione cooperativistica e professionale, anche	
	mediante l'istituzione di corsi di orientamento,	
	qualificazione e perfezionamento.	
	Q)- Il compimento di ogni azione mutualistica e la scelta, in	
	genere, di tutte le attività utili al raggiungimento degli	

	scopi sociali.	
	R)- L'adesione a Consorzi tra Cooperative aventi finalità	
	analoghe.	
	S)- Esercitare nel Comune di Petrosino e nei comuni vicini il	
	servizio di assistenza e cura agli anziani e persone	
	bisognose, mediante la istituzione di un centro geriatrico e	
	reumatologico, con sale di ricreazione, mense, sale di	
	lettura con biblioteche interne, sala di pronto soccorso	
	dotata di personale altamente qualificato in materia; -	
	creare un laboratorio di analisi chimico-cliniche e	
	immunoradiologiche.	
	T)- Creare per ricovero almeno sessanta posti letto,	
	distribuiti in camerette a coppia o singole, dotate di	
	servizi igienici e sufficiente confort.	
	A tal fine società potrà:	
	- acquistare tutte le attrezzature necessarie per la	
	realizzazione degli scopi sociali, per l'esercizio del	
	laboratorio di analisi e della reumatologia, cardiologia e	
	radiologia, nonché un bus per il trasporto degli assistiti a	
	domicilio;	
	- ripristinare, ex novo, strutture già esistenti per centri	
	di fisioterapia, per malattie sociali, per asili d'infanzia.	
	- Infine potrà svolgere ogni altra attività connessa ad	
	affine che la cooperativa, nell'interesse dei soci e della	
	collettività, intende realizzare sempre nel rispetto delle	

	leggi vigenti in materia.	
	La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività	
	connessa ed affine a quelle sopra elencate , nonché compiere	
	tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura	
	immobiliare e mobiliare od utili alla realizzazione degli	
	scopi sociali e, comunque sia ,indirettamente che	
	direttamente attinenti ai medesimi , nonché tra l'altro , a	
	titolo esemplificativo :	
	1) Concorrere ad aste pubbliche e private ed a licitazioni	
	private ed altro ;	
	2) Assumere interessenze e partecipazioni , sotto qualsiasi	
	forma , in società di capitali comunque costituite , specie	
	se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'	
	attività sociale , ciò con tassativa esclusione di qualsiasi	
	attività di collocamento ;	
	3) Dare adesioni e partecipazioni ad Enti ed Organismi	
	economici , consortili e fideiussioni diretti a consolidare e	
	sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi	
	, gli approvvigionamenti ed il credito ;	
	4) Concedere avalli cambiari , fideiussioni ed ogni	
	qualsiasi altra garanzia sotto qualsiasi forma agli Enti cui	
	la cooperativa aderisce , nel tassativo rispetto dei limiti	
	previsti dalle leggi vigenti ;	
	5) Favorire e sviluppare iniziative sociali , mutualistiche	
	,previdenziali , assistenziali , culturali e ricreative sia	

	con creazione di apposite sezioni , sia con partecipazione	
	ad Organismi ed enti idonei .	
	Per il conseguimento di tutti gli scopi sopra detti , la	
	cooperativa potrà usufruire di contributi , finanziamenti	
	agevolati e di tutte le provvidenze in genere , Statali ,	
	Regionali , Comunitarie e di ogni altro Ente .	
	Può inoltre , stipulare convenzioni con Enti Locali ,	
	Pubblici , Morali e Privati .	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i	
	limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di	
	svolgimento di tale attività sono definite con apposito	
	regolamento approvato con decisione dei soci. È	
	tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il	
	pubblico sotto ogni forma.	
	La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo	
	paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice	
	civile.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Art. 5 (Soci ordinari)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al	
	minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la	
	capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano	

	maturato una capacità professionale nei settori di cui	
	all'oggetto della cooperativa o che comunque possano	
	collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria	
	attività lavorativa o professionale.	
	L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello	
	scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio	
	all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve	
	essere coerente con la capacità economica della cooperativa	
	di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle	
	strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.	
	Possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi	
	tecnici ed amministrativi in numero strettamente necessario	
	al buon funzionamento dell'impresa sociale .	
	La cooperativa ai sensi della legge n° 381/1991 può avere	
	soci volontari nel numero ed alle condizioni dalla stessa	
	legge stabiliti .	
	Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio	
	imprese identiche o affini a quella della cooperativa,	
	svolgano un'attività effettivamente concorrente o in	
	contrasto con quella della cooperativa stessa. A tal fine,	
	l'organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati	
	economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni	
	imprenditoriali.	
	Qualora siano presenti i presupposti di legge per la loro	
	ammissione, possono essere soci le persone giuridiche i cui	

	scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli	
	della cooperativa o soggette alla direzione o al controllo di	
	altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in	
	contrasto con quelli della cooperativa.	
	Art. 6 (Soci speciali)	
	L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti	
	dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una	
	categoria speciale in ragione dell'interesse:	
	a) alla loro formazione professionale;	
	b) loro al inserimento nell'impresa.	
	Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo	
	amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali	
	coloro che debbano completare o integrare la loro formazione	
	professionale in ragione del perseguimento degli scopi	
	sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e	
	lungo periodo della cooperativa.	
	Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo	
	amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali	
	coloro che sono in grado di concorrere, ancorché	
	parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed	
	economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo	
	periodo della cooperativa.	
	La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in	
	conformità con quanto previsto da apposito regolamento,	
	stabilisce:	

	1. la durata del periodo di formazione o di inserimento	
	del socio speciale;	
	2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano	
	le fasi di formazione professionale o di inserimento	
	nell'assetto produttivo della cooperativa;	
	3. le azioni o la quota che il socio speciale deve	
	sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque	
	non superiore al 30 per cento di quello previsto per i soci	
	ordinari.	
	Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto	
	dall'articolo 17, anche in misura inferiore ai soci ordinari,	
	in relazione ai costi di formazione professionale o di	
	inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non	
	spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di	
	aumento del capitale sociale.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto	
	solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate	
	per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in	
	assemblea altri soci.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere	
	eletto amministratore.	
	I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti	
	dall'articolo 2476 del codice civile.	
	I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla	

	legge e dall'articolo 11 del presente statuto. Il recesso ha	
	effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto	
	mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di	
	accoglimento della domanda.	
	I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della	
	data di scadenza del periodo di formazione od inserimento,	
	nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 12 del presente	
	statuto.	
	Alla data di scadenza del periodo di formazione od	
	inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti	
	che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che,	
	come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione,	
	egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione	
	professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti	
	dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di	
	partecipazione all'attività economica della cooperativa,	
	finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione	
	aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve	
	comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio	
	ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli	
	effetti previsti dall'articolo 7.	
	In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo	
	amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione	
	nei confronti del socio speciale secondo i termini e le	
	modalità previste dall'articolo 12.	

	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo	
	di nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della	
	condizione professionale, delle specifiche competenze	
	possedute;	
	c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o	
	in contrasto con quella della cooperativa;	
	d) l'ammontare della quota che propone di sottoscrivere, la	
	quale non dovrà comunque essere inferiore, nè superiore al	
	limite minimo e massimo fissato dalla legge;	
	e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	f) la disponibilità a sottoscrivere la tassa di ammissione	
	determinata nell'ammontare e nelle modalità di versamento	
	annualmente dall'assemblea dei soci .	
	L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei	
	requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 5 e	
	l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dal	
	medesimo art. 5, delibera entro sessanta giorni sulla domanda	
	e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del	
	capitale sociale.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata	

	all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel	
	libro dei soci dopo che il nuovo socio abbia effettuato il	
	versamento del capitale secondo le modalità e nei termini	
	definiti dalla delibera di ammissione .	
	Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione - anche di	
	quella relativa a soci appartenenti alla categoria speciale	
	di cui al precedente articolo 6 - determini il superamento	
	dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice	
	civile e, conseguentemente, l'obbligo per la cooperativa di	
	applicare le disposizioni in materia di società per azioni,	
	gli amministratori devono convocare l'assemblea per la	
	modificazione dello statuto.	
	In tal caso, la delibera di ammissione deve essere	
	comunicata all'interessato e annotata a cura degli	
	amministratori nel libro dei soci dopo che l'assemblea	
	straordinaria abbia proceduto alla modificazione dello	
	statuto.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli	
	amministratori devono motivare entro sessanta giorni la	
	relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso,	
	l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla	
	comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si	
	pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima	
	successiva convocazione.	
	Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo	

	amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto	
	stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro	
	trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.	
	L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio	
	le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 8 (Obblighi del socio)	
	I soci sono obbligati:	
	a) al versamento:	
	- della quota sottoscritta con le modalità e nei termini	
	previsti dal successivo art. 18;	
	- della tassa di ammissione, determinata ai sensi del	
	precedente art.7 lettera f);	
	- del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea	
	in sede di approvazione del bilancio su proposta degli	
	amministratori;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.	
	c) a mettere a disposizione le proprie capacità	
	professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed	
	allo stato dell'attività svolta , nonché alla quantità delle	
	prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa ,	
	come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme	
	restando le esigenze della cooperativa.	
	Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci	

	è quello risultante dal libro soci.	
	Art. 9 (Diritti dei soci)	
	I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto	
	di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli	
	affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti	
	di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi	
	all'amministrazione.	
	Art. 10 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte,	
	se il socio è persona fisica.	
	Art. 11 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il	
	socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro - subordinato , autonomo , o di	
	altra natura sia cessato per qualsiasi motivo .	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con	
	raccomandata alla società.	
	Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta	
	giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi	
	che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino	
	il recesso.	

	Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli	
	amministratori devono darne immediata comunicazione al socio	
	che, entro sessanta giorni dal ricevimento della	
	comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al	
	successivo articolo 29.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera	
	raccomandata con ricevuta di ritorno.	
	Per quanto riguarda i rapporti mutualistici, salva diversa e	
	motivata delibera del consiglio di amministrazione, il	
	recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso,	
	se comunicato tre mesi prima, e in caso contrario, con la	
	chiusura dell'esercizio successivo.	
	Art. 12 (Esclusione)	
	L'esclusione sarà deliberata dal consiglio d'amministrazione,	
	oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del	
	socio:	
	a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto,	
	dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente	
	adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non	
	consentano la prosecuzione del rapporto;	
	b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel	
	versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti	
	di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la	

	società;	
	c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di	
	incompatibilità previste dall'art. 5, o che comunque svolga o	
	tenti di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa,	
	senza l'esplicita autorizzazione del consiglio di	
	amministrazione;	
	d) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti	
	valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi	
	sociali;	
	e) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per	
	reati infamanti ;	
	f) che abbia subito un provvedimento di licenziamento per	
	giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie	
	disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di	
	strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori ;	
	g) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato	
	subisca un provvedimento di licenziamento per motivi	
	disciplinari , per giusta causa o giustificato motivo	
	soggettivo ;	
	h) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia	
	stato risolto dalla cooperativa per inadempimento .	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro	
	sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera	
	raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare le	
	procedure arbitrali di cui all'articolo 29.	

	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura degli Amministratori.	
	Art. 13 (Liquidazione)	
	I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al	
	rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed	
	eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli 17	
	e 20, lettera c), la cui liquidazione - eventualmente ridotta	
	in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà	
	luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è	
	verificato lo scioglimento del rapporto sociale.	
	Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni	
	dall'approvazione del bilancio stesso.	
	La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale	
	assegnata al socio ai sensi del successivo articolo 17, può	
	essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi	
	legali, entro un termine massimo di cinque anni.	
	Art. 14 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote	
	interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura	
	e con le modalità di cui al precedente articolo 13.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risulti chi sono gli aventi diritto.	

	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla	
	data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li	
	rappresenterà di fronte alla Società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi	
	2 e 3 del codice civile.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla	
	Società possono richiedere di subentrare nella partecipazione	
	del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo	
	amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e	
	le procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si	
	provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.	
	Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,	
	responsabilità dei soci cessati)	
	I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto	
	dovranno richiedere il rimborso della quota versata entro i 5	
	anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio	
	nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto	
	operativo.	
	Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel	
	termine suddetto saranno devolute con deliberazione del	
	consiglio d'amministrazione al fondo di riserva legale.	
	TITOLO IV	
	STRUMENTI FINANZIARI	
	Art. 16 (Strumenti finanziari)	
	Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di	

	cui all'articolo 2480 c.c., la Cooperativa può emettere	
	titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di	
	amministrazione, ad investitori professionali soggetti a	
	vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati	
	rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e	
	dell'articolo 111-octies delle d.a.t.	
	In tal caso, con <u>apposito</u> regolamento approvato dalla stessa	
	assemblea, sono stabiliti:	
	- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli	
	emessi ed il relativo valore nominale unitario;	
	- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di	
	quanto previsto dall'articolo 2483 c.c.;	
	- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di	
	corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli	
	utili;	
	- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del	
	collocamento dei titoli.	
	All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al	
	presente articolo ed al relativo rappresentante comune si	
	applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c.,	
	in quanto compatibili con le successive disposizioni del	
	presente statuto.	
	TITOLO IV	

	RISTORNI	
	Articolo 17 (Ristorni)	
	L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su	
	proposta dell'organo amministrativo, in materia di ritorno	
	ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle	
	condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle	
	disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito	
	regolamento.	
	Il ritorno è ripartito tra i soci cooperatori	
	proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi	
	mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti	
	dall'apposito regolamento .	
	L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a	
	ciascun socio, mediante:	
	a. integrazione delle retribuzioni ;	
	b. aumento proporzionale delle rispettive quote.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 18 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai	
	conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da	
	quote, ciascuna del valore non inferiore né superiore ai	
	limiti stabiliti dalla legge;	
	b. dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui	

	al precedente articolo 16;	
	c. dalla riserva legale formata con gli utili di cui	
	all'articolo 20 e con il valore delle quote eventualmente non	
	rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci	
	deceduti;	
	d. dalla riserva straordinaria;	
	e. da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea	
	e/o previsto per legge.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa	
	con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite	
	delle quote sottoscritte.	
	Le riserve, sono indivisibili e, conseguentemente, non	
	possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la	
	vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.	
	Gli importi delle quote sottoscritte dai soci cooperatori	
	potranno essere versati a rate nei termini da stabilire	
	dall'assemblea dei soci .	
	Articolo 19 (Caratteristiche delle quote)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, nè essere cedute senza l'autorizzazione	
	dell'organo amministrativo.	
	Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne	
	comunicazione all'organo amministrativo con lettera	
	raccomandata. Salvo espressa autorizzazione dell'organo	
	amministrativo, la cessione può essere effettuata	

	esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.	
	Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere	
	comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento	
	della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di	
	trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve	
	iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che	
	lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 5.	
	In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo	
	amministrativo deve motivare la relativa delibera e	
	comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il	
	quale, entro i successivi sessanta giorni dalla	
	comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui	
	all'articolo 29.	
	Art. 20 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo	
	provvede alla redazione del bilancio, previo esatto	
	inventario, da compilarsi in conformità ai principi di legge.	
	Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per	
	l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni	
	qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma	
	dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo	
	amministrativo in sede di relazione sulla gestione.	

	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla	
	distribuzione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella	
	prevista dalla legge;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n.	
	59, nella misura stabilita dalla legge;	
	c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale,	
	nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della	
	legge 31 gennaio 1992, n. 59;	
	d) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei	
	limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 17.	
	e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale	
	effettivamente versato in misura non superiore al limite	
	stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei	
	requisiti mutualistici;	
	f) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di	
	diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 16;	
	g) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi	
	di cui alla lettera e) dell'art. 18.	
	Gli utili debbono essere prevalentemente destinati a finalità	
	mutualistiche intendendo per tali l'incremento delle riserve	
	di natura indivisibile, il contributo al Fondo mutualistico e	
	l'erogazione del ristorno.	
	TITOLO VI	

	RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI	
	Art. 21 (Decisioni dei soci)	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che	
	uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano	
	almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto	
	al voto sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	1) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del	
	ristorno e la distribuzione degli utili;	
	2) la nomina degli amministratori e la struttura	
	dell'organo amministrativo;	
	3) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio	
	sindacale ,qualora ne ricorrono le condizioni di cui all'	
	art. 2543 del codice civile;	
	4) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	5) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo	
	paritetico;	
	6) la decisione di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una	
	rilevante modificazione dei diritti dei soci;	
	7) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento	
	della liquidazione.	
	Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante	
	deliberazione assembleare, con le modalità previste	

	dall'articolo 2479-bis del codice civile.	
	Art. 22 (Assemblee)	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante	
	lettera, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e	
	l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve	
	essere fissata in un giorno diverso da quello della prima ,	
	da inviarsi , anche via fax , ai soci all'indirizzo	
	risultante dal libro soci . La stessa lettera dovrà	
	affiggersi nel locale della sede sociale almeno 10 giorni	
	prima dell'adunanza. In aggiunta a tale forma di pubblicità ,	
	la cooperativa cura che l'avviso di convocazione venga	
	effettuato tramite altri mezzi di comunicazione quali :	
	consegne manuali , a mezzo e-mail , e/o altra forma di	
	pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di	
	convocazione delle assemblee .	
	La convocazione può essere effettuata in altri modi indicati	
	dalla legge .	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità,	
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e	
	siano presenti, o informati della riunione, tutti gli	
	Amministratori e i Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia	
	ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli	
	argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.	
	Art. 23 (Costituzione e quorum deliberativi)	

	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei	
	voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	
	aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta, ad eccezione dei	
	casi previsti dai numeri 4 , 6 e 7 del precedente articolo	
	21, per i quali è necessario il voto favorevole della	
	maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto.	
	Art. 24 (Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano ; per le elezioni delle cariche sociali o	
	quando trattasi di persone si procederà , salvo diversa	
	deliberazione dell'Assemblea, con il sistema della votazione	
	a scrutinio segreto .	
	Art. 25 (Voto)	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano	
	iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non	
	siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone	
	giuridiche potranno avere un massimo di 5 voti, in relazione	
	all'ammontare della quota sociale detenuta oppure al numero	
	dei loro membri.	

	Per i soci speciali si applica l'articolo 6 del presente	
	statuto.	
	La Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue e la sua	
	Associazione Nazionale di categoria e le organizzazioni	
	cooperative provinciali cui la cooperativa aderisce ,	
	potranno partecipare con i propri rappresentanti ai lavori	
	dell' assemblea , senza diritto di voto .	
	Art. 26 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal	
	presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal	
	vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona	
	designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza	
	dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è	
	redatto da un notaio.	
	Art. 27 (Amministrazione)	
	La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da	
	un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione	
	composto da tre a cinque membri, su decisione dei soci in	
	sede di nomina.	
	In caso di nomina del consiglio di amministrazione,	
	l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche	
	a soggetti non soci, purchè la maggioranza del consiglio di	
	amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori.	

	L'amministratore unico deve essere scelto unicamente tra i	
	soci cooperatori.	
	Gli amministratori restano in carica per il periodo	
	determinato dai soci al momento della nomina, comunque non	
	superiore a tre anni.	
	Gli amministratori possono essere rieletti.	
	La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo	
	determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo	
	organo amministrativo è stato ricostituito.	
	Il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri il	
	Presidente ed il Vice Presidente.	
	Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare	
	ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.	
	La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il	
	luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti	
	gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se	
	nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova	
	dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima	
	dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.	
	Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue	
	deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale,	
	quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i	
	sindaci effettivi, se nominati.	
	Per la validità delle deliberazioni del consiglio di	

	amministrazione è necessaria la presenza effettiva della	
	maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese	
	con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di	
	parità dei voti, prevale il voto del Presidente .	
	Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale,	
	firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale	
	deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli	
	amministratori.	
	Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per	
	l'amministrazione della cooperativa. In sede di nomina	
	possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli	
	amministratori.	
	Il consiglio di amministrazione può affidare specifici	
	incarichi a singoli amministratori o a un comitato	
	esecutivo, od anche a terzi (sia dipendenti della cooperativa	
	sia altri), delegando loro i necessari poteri e precisando i	
	contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega.	
	Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie	
	indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in	
	materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il	
	consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma	
	collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la	
	remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il	
	conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo	
	d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione	

	rilevante in altra società.	
	Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli	
	Amministratori e al Collegio sindacale , se nominato ,sul	
	generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile	
	evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in	
	termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla	
	Cooperativa e dalle sue controllate.	
	Gli amministratori relazionano, in occasione	
	dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri	
	seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello	
	scopo mutualistico, con particolare riferimento alla	
	sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o	
	alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare	
	il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi	
	dell'articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione gli	
	amministratori devono illustrare le ragioni delle	
	determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi	
	soci.	
	L'amministratore unico ha la rappresentanza e la firma	
	sociale della cooperativa.	
	In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la	
	rappresentanza e la firma sociale spettano al Presidente del	
	Consiglio di Amministrazione.	
	Il Presidente è autorizzato a riscuotere , da pubbliche	
	amministrazioni o da privati , ed effettuare pagamenti di	

	ogni natura ed a qualsiasi titolo , rilasciandone quietanze	
	liberatorie .	
	Il Presidente ha anche la facoltà di nominare avvocati e	
	procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la	
	società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e	
	amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione .	
	In caso di comprovata assenza od impedimento del Presidente	
	del Consiglio di Amministrazione, tutte le di lui mansioni e	
	la rappresentanza e la firma sociale spettano al Vice	
	Presidente.	
	La rappresentanza e la firma sociale spettano anche ai	
	Consiglieri Delegati , nell'ambito dei poteri loro conferiti .	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori,	
	gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti	
	dall'art. 2386 del codice civile.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli	
	rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci	
	per la sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o	
	di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei	
	soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se	
	nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di	
	ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio	
	sindacale, l'Amministratore unico o gli amministratori sono	
	tenuti a far ricorso alla decisione dei soci e rimangono in	

	carica fino alla sua sostituzione.	
	Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti	
	agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se	
	nominato. In presenza di amministratori investiti di	
	particolari cariche, la remunerazione degli stessi è	
	stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere	
	del collegio sindacale, se nominato.	
	Art. 28 (Organo di controllo)	
	Ove si verificassero i presupposti di legge di cui	
	all'articolo 2543, comma 1, c.c., la cooperativa procede alla	
	nomina del collegio sindacale, composto da tre membri	
	effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.	
	Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili	
	iscritti nel registro istituito presso il Ministero della	
	Giustizia.	
	L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.	
	I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data	
	dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono	
	rieleggibili.	
	Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se	
	nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle	
	condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.	
	I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con	
	decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere	

	approvata con decreto del Tribunale , sentito l'interessato.	
	In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco,	
	subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in	
	carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del	
	collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo	
	amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi	
	nominati scadono insieme con quelli in carica.	
	Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della	
	legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta	
	amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza	
	dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile	
	adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.	
	A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere,	
	anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo,	
	avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori	
	notizie, anche con riferimento a società controllate,	
	sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati	
	affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti	
	organi delle società controllate in merito ai sistemi di	
	amministrazione e controllo ed all'andamento generale	
	dell'attività sociale.	
	Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di	
	controllo, i sindaci - sotto la propria responsabilità ed a	
	proprie spese - possono avvalersi di propri dipendenti ed	
	ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle	

	condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art.	
	2399, c.c. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare	
	agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a	
	informazioni riservate.	
	Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile	
	ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ.	
	I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del	
	bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione	
	sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla	
	sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.	
	Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve	
	essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio	
	sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni	
	del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei	
	presenti.	
	Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a	
	verbale i motivi del proprio dissenso.	
	I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei	
	soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del	
	comitato esecutivo, se nominato.	
	Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.	
	TITOLO VII	
	CONTROVERSIE	
	Art. 29 (Clausola arbitrale)	
	Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero	

	tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti	
	disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di	
	quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio	
	del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro	
	nominato dal Presidente della Camera di Commercio di Trapani,	
	il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 giorni dalla	
	richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il	
	soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la	
	nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al	
	presidente del tribunale del luogo in cui ha sede la società.	
	La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio	
	dell'arbitro.	
	L'arbitro dovrà decidere entro 120 giorni dalla nomina.	
	L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.	
	Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni	
	e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.	
	L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato	
	tra le parti .	
	Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le	
	controversie promosse da amministratori, liquidatori e	
	sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che	
	abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto	
	sociale.	
	Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.	
	lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.	

	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 30 (Scioglimento anticipato)	
	L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società	
	nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri e	
	scegliendoli preferibilmente tra i soci.	
	Art. 31 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel	
	seguente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.	
	20, lett. c);	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92,	
	n. 59.	
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 32 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e	
	soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i	
	soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento	
	dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà	
	elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente	
	all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste	

42 di 42